

# — Le principali categorie di reati culturalmente motivati

Profili criminologici e normativi\*

di Fabio Basile

*Abstract.* L'Autore, partendo dal presupposto che l'Italia si caratterizza, sempre di più, per essere una società multiculturale, si occupa dei reati culturalmente motivati, che rappresentano una particolare manifestazione di criminalità degli immigrati. Precisata la nozione di "cultura", da intendersi secondo la definizione fornita dalle scienze antropologiche, l'Autore svolge un'ulteriore premessa concernente il diritto penale il quale, più di altri settori dell'ordinamento giuridico, si caratterizza per la sua "località" e "provincialità". Esaminata, poi, la definizione di reato culturalmente motivato, l'Autore si interroga su come debba reagire il diritto penale a fronte di tali situazioni. Dopo una panoramica delle principali fattispecie l'Autore riflette infine sul possibile ruolo della c.d. cultural defense.

*Abstract.* The Author, starting from the assumption that Italy is characterized, more and more, to be a multicultural society, deals with culturally motivated crimes, which represent a particular manifestation of crime of immigrants. Specified the notion of "culture", to be understood according to the definition provided by the anthropological sciences, the Author developed another premise concerning the criminal law which, more than other sectors of the legal system, is characterized by its "locality" and "provinciality". After examining the definition of a culturally motivated crime, the Author questions how criminal law should react to such situations. After an overview of the main cases the Author finally reflects on the possible role of the cultural defense.

---

\* Relazione presentata alla Scuola Superiore di Magistratura, Scandicci, 13 marzo 2019, nell'ambito del corso "Diritto penale e multiculturalismo". Il presente testo conserva l'originario tono colloquiale della relazione, ed è fornito di un corredo di note ridotto all'essenziale. Per maggiori richiami bibliografici e giurisprudenziali, nonché per una più ampia argomentazione delle tesi qui sostenute, sia consentito rinviare a F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, p. 15 ss., nonché a F. Basile, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 10 del 2018.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Prima premessa: l'Italia, al pari di altri paesi europei, si sta trasformando sempre più in una società multiculturale. – 3. Seconda premessa: il diritto penale, più di altri settori dell'ordinamento giuridico, presenta la caratteristica di essere un diritto "locale", ad impronta "provincialistica". – 4. La definizione di "reato culturalmente motivato" e le questioni correlate. – 5. Le sotto-categorie criminologiche di reato culturalmente motivato. – 6. Alcune significative variabili: livello di offensività del fatto commesso; natura della norma culturale osservata; biografia del soggetto agente. – 7. "Domandone" finale: perché mai la motivazione culturale dovrebbe giocare a favore dell'imputato-immigrato?

## 1. Considerazioni introduttive.

I reati culturalmente motivati costituiscono, almeno nell'esperienza criminologica e nella casistica giurisprudenziale italiane, una particolare manifestazione di **criminalità degli immigrati**: essi compongono, quindi, uno specifico, e peculiare, "paragrafo" all'interno del più ampio "capitolo" riguardante i reati commessi (con qualsivoglia motivazione) dagli immigrati.

Per affrontare adeguatamente tale specifico paragrafo conviene, preliminarmente, mettere a fuoco due premesse:

1. l'Italia, al pari di altri paesi europei, si sta trasformando sempre più in una società multiculturale;
2. il diritto penale, più di altri settori dell'ordinamento giuridico, presenta la caratteristica di essere un diritto "locale", ad impronta "provincialistica".

## 2. Prima premessa: l'Italia, al pari di altri paesi europei, si sta trasformando sempre più in una società multiculturale.

Va subito rilevato che il multiculturalismo che riguarda il nostro Paese non è quello di tipo **multinazionale** che trae origine dalla presenza sul territorio di minoranze nazionali autoctone (come succede, invece, ad esempio, in Australia, in Nuova Zelanda, e in numerosi paesi sudamericani), bensì quello di tipo **polietnico**: è un multiculturalismo derivante dall'immigrazione<sup>1</sup>.

In effetti, quando gli immigrati lasciano il loro paese d'origine, quando l'albanese, il marocchino, il romeno, il cinese, l'egiziano arriva in Italia, si porta dietro, **nel suo bagaglio, anche la sua cultura d'origine**: un bagaglio che nessuno può sequestrargli alla frontiera! Ci piaccia o no, è un dato di fatto che l'immigrazione comporta la trasformazione della società d'arrivo in società multiculturale.

Ma che cosa intendiamo, più di preciso, con il termine "cultura", quando parliamo di "società multiculturale" e quando parleremo, di qui a breve, di "reato culturalmente motivato"?

Chiarirsi in proposito è importante, perché quello di "cultura" è un concetto **estremamente ambiguo**, compatibile con più accezioni e più significati, e peraltro anche assai di moda. Basterebbe navigare solo qualche minuto su *internet* per trovare mille usi diversi di questa

---

<sup>1</sup> Per la distinzione tra società multiculturale di tipo multinazionale e società multiculturale di tipo polietnico, v. W. Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, 1995 - trad. it. *La cittadinanza multiculturale*, Il Mulino, 1999, p. 15 e p. 37.

parola, anche negli accostamenti più bizzarri: avere una “buona cultura”, farsi una “cultura”, ma anche la “cultura musicale”, o la “cultura dell’odio e quella dell’amore”, e addirittura la “cultura dell’olio *extra-vergine*” e la “cultura del gelato”.

Ai fini del presente discorso adottiamo il termine cultura nell’accezione, sia pur controversa e dibattuta, che gli è stata attribuita dalle scienze umane – e principalmente dall’antropologia – per fare riferimento ad un **sistema complesso ed organizzato** di modi di vivere e di pensare, di concezioni del giusto, del buono e del bello, radicati e diffusi **in modo pervasivo** all’interno di un gruppo sociale (quasi sempre identificabile con un gruppo etnico) e che, in tale gruppo, si trasmettono, pur evolvendosi e modificandosi, di generazione in generazione, così risultando capaci di coinvolgere **a tutto tondo** (non singoli, determinati aspetti, ma) i principali aspetti dell’esperienza personale degli appartenenti a tale gruppo.

Sempre dalle scienze umane – e dall’antropologia in particolare – ci giungono preziose sottolineature anche sull’importanza della cultura per la formazione dell’uomo e per la sua stessa evoluzione biologica. Come è stato efficacemente scritto, infatti, l’uomo è un «**animale portatore-di-cultura**»<sup>2</sup>: niente è puramente naturale in lui. Anche le funzioni umane che corrispondono a bisogni fisiologici basilari, come la fame, il sonno, il desiderio sessuale, *etc.*, sono **plasmate dalla cultura**, tanto è vero che le varie culture non danno le stesse risposte a questi bisogni.

La cultura fornisce, insomma, i “codici”, le “chiavi” per organizzare e interpretare i dati della realtà esterna.

Consentitemi un semplice esempio per chiarire questa affermazione: se io unisco il pollice e l’indice a formare un cerchio, tenendo alzate le altre tre dita, questo gesto per un pubblico di italiani significa «ok, va tutto bene!». Ma se mi rivolgessi ad un pubblico di turchi, questo gesto sarebbe inteso come un riferimento all’omosessualità; infine, se parlassi dinanzi ad un pubblico di giapponesi, il gesto richiamerebbe i soldi.

Un medesimo dato della realtà può, quindi, essere letto diversamente a seconda della cultura attraverso il quale lo leggiamo.

Sottolineare l’importanza della cultura non significa, tuttavia, ridurre senz’altro l’uomo ad una marionetta i cui fili sono mossi, per l’appunto, dalla sua cultura. Occorre, infatti, altresì considerare che **ogni individuo**, per il fatto stesso di essere unico, con tratti caratteriali unici e con un atteggiamento fondamentale, in quanto essere umano, portato alla creazione e all’innovazione, ha **il suo modo** di interiorizzare e di vivere la cultura, pur essendone profondamente segnato. D’altra parte, gli elementi che compongono una cultura provengono da fonti diverse nello spazio e nel tempo. Essi, pertanto, non sono mai totalmente integrati tra loro, sicché ci sono sempre degli interstizi, dei gangli scoperti, dei margini sfumati che lasciano spazio alla **libertà** dell’individuo per manipolare e ristrutturare la propria cultura.

Dopo queste brevi precisazioni sul concetto di “cultura” e sulla sua influenza sul comportamento umano, possiamo ritenere di aver sviluppato la nostra prima premessa (la trasformazione dell’Italia in società multiculturale per effetto dell’immigrazione) e passare, senz’altro, alla seconda premessa sopra annunciata.

---

<sup>2</sup> C. Kluckhohn, A. Kroeber, *Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions*, Harvard University Press, 1952 - trad. It., *Il concetto di cultura*, Il Mulino, 1972, p. 288.

### 3. Seconda premessa: il diritto penale, più di altri settori dell'ordinamento giuridico, presenta la caratteristica di essere un diritto "locale", ad impronta "provincialistica".

Per capire che cosa si intende, con riferimento al diritto penale, per diritto "locale", ad impronta "provincialistica", basterebbe pensare a fatti come l'aborto, l'eutanasia, la procreazione assistita, l'omosessualità, l'adulterio, il consumo di sostanze stupefacenti, i mezzi (comprensivi, o meno, dell'uso di una moderata violenza) utilizzabili dai genitori per educare i figli, la bestemmia e i vilipendi alla religione, il maltrattamento di animali, la prostituzione: tutti fatti la cui disciplina penale può cambiare, anche significativamente, da Stato a Stato, sicché il passaggio dei confini da uno Stato all'altro spesso comporta la soggezione ad un sistema penale diverso, talora significativamente diverso, da quello di provenienza.

E se differenze siffatte possono sussistere tra paesi – anche culturalmente – "vicini" (basta andare, ad esempio, nella vicina Svizzera per poter frequentare lecitamente una casa di prostituzione o per accedere a trattamenti eutanasi), tali differenze potranno *a fortiori* sussistere tra paesi – anche culturalmente – "distanti", sicché, parafrasando un adagio popolare, possiamo senz'altro dire «paese che vai, reato che trovi».

Questa variabilità transfrontaliera dei comportamenti puniti e di quelli leciti dipende, almeno in parte – e qui arriviamo al punto che più ci interessa in questa sede – dal fatto che il **diritto penale non è culturalmente neutro**: anzi il diritto penale, perlomeno in alcuni suoi settori, in alcune sue norme, è impregnato della cultura del popolo, del gruppo sociale che lo emana.

Risale, del resto, almeno all'insegnamento di Gustav Radbruch in Germania – a cui si deve la divulgazione del motto «*Recht ist Kulturerscheinung*»<sup>3</sup> – e di Renato Treves in Italia<sup>4</sup> la sottolineatura del forte legame tra cultura e diritto, e diritto penale in particolare, nonché della capacità della prima di plasmare, di influenzare il secondo. Di ciò pare essere ben consapevole anche la nostra Corte di Cassazione, quando riconosce che «le fattispecie incriminatrici, per loro stessa natura, implicano una valutazione umana e sociale, **culturalmente condizionata**, dei comportamenti presi in considerazione»<sup>5</sup>.

Per toccare con mano i condizionamenti della cultura sul diritto penale basterebbe pensare alle tante norme della nostra legislazione penale che, per l'individuazione del fatto di reato, si servono dei c.d. **concetti normativi culturali**, l'esempio forse più noto e più studiato dei quali è costituito dal concetto di «comune sentimento del pudore», impiegato dal legislatore nella definizione di «atti e oggetti osceni» di cui all'art. 529 comma 1 c.p.: infatti, per stabilire, ai sensi delle norme incriminatrici pertinenti (artt. 527 e 528 c.p.), se un atto, un oggetto o uno spettacolo sia "osceno", l'interprete (*in primis*, il giudice) deve fare riferimento alle norme culturali che, in un determinato contesto di tempo e di luogo, formano il "comune sentimento del pudore".

Altri esempi di concetti normativi culturali li possiamo ritrovare all'art. 62 n. 1 c.p. («motivi di particolare valore morale o sociale»), all'art. 61 n. 1 c.p. (che parla, invece, di «motivi

---

<sup>3</sup> G. Radbruch, *Rechtsphilosophie*, III ed., C.F. Müller, 1932, p. 4.

<sup>4</sup> R. Treves, *Diritto e cultura*, Edizioni Lavoro, 1947, p. 113 ss.; *Id.*, *Il diritto come componente della cultura*, 1980, ora in R. Treves, *Il diritto come relazione: saggi di filosofia della cultura* (raccolti a cura di A. Carrino), Edizioni Scientifiche Italiane, 1993, p. 197 ss. V. anche, più di recente R. Sacco, *Antropologia giuridica*, Il Mulino, 2007, p. 42: «il diritto non è diverso, né separato, dagli altri fenomeni sociali e culturali».

<sup>5</sup> Si tratta di una formula che ricorre, pressoché identica, nelle seguenti sentenze: Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2006, n. 33464; Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2006, n. 19808; Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2004, n. 37395; Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2001, n. 3990.

abietti o futili»), all'art. 564 c.p. («pubblico scandalo»), all'art. 565 c.p. («morale familiare»), e anche lo stesso concetto di «atti sessuali» di cui all'art. 609 *bis* c.p. richiede, per la sua corretta interpretazione, il riferimento a parametri culturali: come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, «costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609 *bis* c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, **secondo canoni scientifici e culturali**, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitane lo stimolo»<sup>6</sup>.

#### 4. La definizione di «reato culturalmente motivato» e le questioni correlate.

Dopo aver messo a fuoco le due premesse di partenza:

- l'Italia, al pari di altri paesi europei, si sta trasformando sempre più in società multiculturale per effetto dell'immigrazione,
- il diritto penale è un prodotto «locale», ed è tale, almeno in parte, perché è «impregnato» della cultura locale,

possiamo ora compiere il passo successivo *incrociando* tra loro queste due premesse, e chiedendoci: che cosa succede quando in uno Stato – il cui ordinamento penale è impregnato della cultura locale – arrivano gli immigrati che si portano dietro una cultura diversa? Quasi scontata la risposta: si producono, inevitabilmente, situazioni di conflitto normo-culturale.

La dottrina penalistica, da poco più di un decennio<sup>7</sup>, ha cominciato a tematizzare le problematiche poste da tali situazioni di conflitto normo-culturale, coniando la formula «**reato culturalmente motivato**».

Per «reato culturalmente motivato» possiamo infatti intendere un comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad una cultura di minoranza (= un immigrato), che è considerato reato dall'ordinamento giuridico della cultura dominante (= cultura italiana). Questo stesso comportamento, tuttavia, è valutato con minor rigore, o accettato come comportamento normale, o addirittura incoraggiato all'interno del suo gruppo culturale d'origine.

Calata nella concreta dinamica processuale, tale definizione potrebbe coprire tutti quei fatti di reato rispetto ai quali l'imputato chiede (o il giudice ritiene comunque opportuna) una estensione della cognizione processuale anche al suo *background* culturale, affinché il giudice possa addivenire ad una più corretta ricostruzione dei fatti e, quindi, nelle aspettative dell'imputato, ad una decisione a lui più favorevole.

A questo punto, dopo aver fornito la definizione di reato culturalmente motivato, possiamo finalmente porci le domande che, ad un penalista, più stanno a cuore: **di fronte ad un reato culturalmente motivato commesso dall'immigrato come deve reagire il diritto penale?** Il diritto penale deve conferire un qualche rilievo alla sua cultura d'origine, alla situazione di conflitto normo-culturale che ha fatto da sfondo alla commissione del reato? Deve concedere

---

<sup>6</sup> Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2018, n. 21273.

<sup>7</sup> Dopo le tre ampie monografie sul tema, pubblicate quasi contemporaneamente nel 2010 (C. de Maglie, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, ETS, 2010; A. Bernardi, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Giappichelli, 2010; F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit.), la dottrina penalistica italiana è tornata a occuparsi dell'argomento con una pluralità di saggi e commenti, nonché con le seguenti opere monografiche: F. Parisi, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, Giappichelli, 2010; A. Provera, *Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell'età multiculturale*, Jovene, 2018; infine, in una prospettiva più marcatamente criminologica, I. Merzagora, *Lo straniero a giudizio. Tra psicopatologia e diritto*, Cortina Editore, 2017.

quella che, con la terminologia della dottrina nordamericana, potremmo chiamare una *cultural defense*? Oppure il diritto penale deve rimanere assolutamente **indifferente** alla motivazione culturale? O addirittura considerarla quale elemento **aggravatore**? A parte poi l'ulteriore quesito, che pesa come un macigno su tutte le questioni finora sollevate, relativo al **come si prova in giudizio** la diversa cultura e il suo influsso sul comportamento del reo.

## 5. Le sotto-categorie criminologiche di reato culturalmente motivato.

A tali questioni, a mio avviso, non può essere fornita una risposta unitaria e generale, uniformemente valida per tutti i casi di reato culturalmente motivato. Dobbiamo subito rimarcare, infatti, la grande variabilità ed eterogeneità dei casi riconducibili sotto l'etichetta di «reato culturalmente motivato», giacché, a ben vedere, la definizione che abbiamo sopra fornito presenta contorni assai ampi, e finisce così per risultare applicabile a casi tra loro anche profondamente diversi, accomunati solo dal fatto che l'imputato ha (o almeno asserisce di aver) agito in adesione alla sua cultura d'origine.

Può risultare, quindi, utile, per meglio inquadrare l'argomento in esame, "frantumare" tale definizione in alcune sotto-categorie criminologiche, che emergono direttamente dall'analisi della casistica giurisprudenziale:

- **omicidi, lesioni personali e maltrattamenti commessi in contesto familiare** dal genitore, dal marito, dal capofamiglia che, in virtù della sua cultura d'origine, si ritiene depositario, nei confronti degli altri membri della famiglia, di poteri e prerogative, da tempo non più riconosciutigli dalla cultura (e dalla legge) italiana<sup>8</sup>;
- **omicidi e lesioni a difesa dell'onore**, che scaturiscono da un esasperato concetto dell'onore familiare o di gruppo, il quale può spingere a vendicare 'col sangue' l'uccisione di un membro della propria famiglia o del proprio gruppo (c.d. "vendette di sangue"); altre volte, invece, viene in rilievo il concetto di onore sessuale, offeso da una relazione adulterina o da altra condotta ritenuta riprovevole; né mancano, infine, ipotesi in cui gravi fatti di sangue sono commessi per ristabilire la propria autostima, offesa da uno "smacco" ritenuto intollerabile in base ai parametri culturali d'origine<sup>9</sup>;
- **reati di riduzione in schiavitù a danno di minori**, commessi da soggetti che invocano a propria scusa e/o giustificazione le loro ataviche consuetudini concernenti i rapporti adulti-minori;
- **reati sessuali**, le cui vittime sono ragazze minorenni che nella cultura d'origine dell'imputato non godono di una particolare protezione in ragione dell'età nella

---

<sup>8</sup> V., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 2012, n. 12089, che nega qualsiasi rilievo alla motivazione culturale del padre marocchino che sottoponeva a ripetute vessazioni la figlia minore; Cass. pen., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 10906, con cui, per contro, la Corte riconosce ai genitori, di origine tunisina, imputati di maltrattamenti ai danni del figlio maggiorenne, le attenuanti generiche, prendendo atto che la loro cultura d'origine non ha consentito loro di rendersi conto dell'inadeguatezza del loro comportamento a fronteggiare la patologia comportamentale (iperattività e disturbo dell'attenzione) del figlio.

<sup>9</sup> V., ad esempio, Cass. pen., sez. I, 28 ottobre 2015, n. 11591, con cui si conferma l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi ad un omicidio compiuto dai condannati per punire un soggetto che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con una loro familiare, risultando a tal fine irrilevante l'appartenenza degli imputati ad un gruppo culturale (*rom*) connotato da una peculiare concezione dell'onore familiare; Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2013, n. 51059, con nota di F. Basile, *Motivi futili ad agire*, in *Giur. it.*, 2014, p. 980, con cui, per contro, la Corte esclude l'aggravante dei futili motivi a carico di un padre egiziano di fede musulmana, che aveva tentato di soffocare la figlia, essendosi sentito disonorato dal suo comportamento, giacché la stessa aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e con un giovane di fede religiosa diversa.

supposizione di una loro maturità psico-fisica precocemente raggiunta, o che risultano legate all'imputato da un cd. "matrimonio precoce", celebrato secondo la legge o le consuetudini del gruppo d'origine<sup>10</sup>; altre volte, vittime di questi reati sessuali sono donne adulte alle quali la cultura dell'imputato – per il solo fatto di essere mogli o, *tout court*, persone di sesso femminile – non riconosce una piena libertà di autodeterminazione in ambito sessuale<sup>11</sup>; altre volte ancora, vittime sono bambini (sia maschi che femmine) in tenera età, che ricevono carezze, palpeggiamenti, baci nelle parti intime quali asserite espressioni di affetto genitoriale o manifestazioni di buon augurio e prosperità<sup>12</sup>;

- **mutilazioni o lesioni genitali femminili e circoncisioni maschili rituali**, suggerite, ammesse o addirittura imposte dalle convenzioni sociali, dalle regole religiose o dalle tradizioni tribali del gruppo culturale d'origine<sup>13</sup>;
- **reati in materia di stupefacenti** aventi per oggetto erbe, bevande, misture il cui consumo è ritenuto assolutamente lecito e, talvolta, addirittura raccomandato, per motivi rituali o sociali, nel gruppo culturale d'origine (ad esempio, foglie di coca, *khat*, cannabis, "vino dell'anima");
- **violazioni dei diritti dell'infanzia**, come nel caso dell'avviamento precoce dei minori al lavoro o all'accattonaggio<sup>14</sup>, o del rifiuto dei genitori di mandare i figli a scuola a causa di riserve di tipo religioso-culturale rispetto alla scuola cui questi sono stati assegnati, o circa la ripartizione dei compiti educativi tra famiglia e collettività;
- infine, **reati concernenti l'abbigliamento rituale**, riguardanti casi in cui l'usanza tradizionale di portare un indumento (ad esempio, il *burqa* delle donne musulmane)

---

<sup>10</sup> V., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2017, n. 53135, con cui si conferma la condanna dell'imputato (sia pur ad una pena molto mite, anche grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche) per il delitto di atti sessuali con minorenne a danno di una minore di sedici anni consenziente (art. 609 *quater* co. 1 n. 2 c.p.): la ragazza conviveva *more uxorio* con l'autore in virtù di un matrimonio celebrato con rito *rom*.

<sup>11</sup> V., ad esempio, Cass. 31 maggio 2018, sez. III, n. 24594, con cui si conferma la condanna dell'imputato, di origini albanesi, per violenze sessuali e maltrattamenti a danno della moglie, respingendo la richiesta di riconoscere, a suo favore, la scriminante putativa dell'esercizio di un diritto (ovverosia il diritto che, secondo l'imputato, la sua cultura d'origine gli riconoscerebbe, di pretendere rapporti sessuali dalla moglie); per un caso analogo, con analoga soluzione (di cui protagonista è un marito di origine marocchina), v. Cass. pen., sez. III, 13 aprile 2015, n. 14960.

<sup>12</sup> V., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2018, n. 29613, con nota di F. Basile, *Quanto conta la "cultura"? La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati*, in *Giur. It.* 2018, p. 2246, relativa ad un padre albanese che compiva ripetutamente atti sessuali sul figlioletto di soli cinque anni (palpeggiamenti nelle parti intime e 'succhiotti' al pene) per poi difendersi, in sede processuale, invocando asserite, ma non dimostrate, usanze tradizionali che riconetterebbero a tali comportamenti solo una manifestazione di affetto e buon augurio.

<sup>13</sup> V., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, con nota di C. Grandi, *Problemi in materia di errore scusabile nell'esercizio abusivo di professione medica*, in *Studium Iuris*, 2012, pp. 961 ss., con cui una madre nigeriana, imputata per aver concorso nel delitto di esercizio abusivo della professione sanitaria (artt. 110-348 c.p.), viene assolta per avere la stessa incolpevolmente ignorato (art. 5 c.p.) che la legge italiana riserva l'atto di circoncisione a personale medico (mentre lei aveva fatto circoncidere il proprio figlioletto ma da una "mammanna"); App. Venezia 23 novembre 2012, n. 1485, con nota di F. Basile, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* ([www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), n. 24 del 2012, con cui si assolvono alcuni genitori nigeriani che avevano fatto praticare una minuscola incisione sul clitoride delle rispettive figlie, agendo, tuttavia, senza lo «scopo di menomarne le funzioni sessuali» (come, invece, richiesto dall'art. 583 bis co. 2 c.p.), bensì per compiere, in conformità con la propria cultura d'origine, un rito purificatorio e identitario.

<sup>14</sup> V., ad esempio, Trib. Rovigo, sez. Adria, 9 febbraio 2010 (riferita da C. Grandi, *Problemi in materia di errore*, cit., p. 965), relativa ad un padre di etnia *rom*, imputato del delitto di abbandono di minori (art. 591 c.p.) per aver lasciato incustodite all'ingresso di un supermercato le proprie figlie minori (di 13 e 7 anni), forse per chiedere l'elemosina, ma assolto per errore sul fatto escludente il dolo (47 c.p.), in quanto il giudice ha riconosciuto valido il rilievo secondo cui nella cultura di appartenenza dell'imputato la maturità psicofisica – e con essa l'autosufficienza – dei fanciulli si considera raggiunta già prima dei 14 anni, sicché il padre non si era reso conto di "abbandonare" le figlie.

o un amuleto simbolico (ad esempio, il *kirpan* degli indiani *sikh*) è stata vagliata alla luce della sua possibile rilevanza penale rispetto ad alcune figure di reato poste a tutela della sicurezza pubblica<sup>15</sup>.

## **6. Alcune significative variabili: livello di offensività del fatto commesso; natura della norma culturale osservata; biografia del soggetto agente.**

Nel paragrafo precedente siamo passati dalla categoria generale di reato culturalmente motivato alle sotto-categorie criminologiche di reati culturalmente motivati. Se proviamo ora a scendere ad un livello ancora maggiore di indagine analitica, prendendo direttamente in considerazione i singoli casi concreti, sarà possibile rilevare che tali casi, seppur accomunati dalla (almeno asserita) matrice culturale del comportamento tenuto dall'imputato, tra loro possono significativamente differenziarsi in forza di almeno tre variabili:

1. una prima variabile, la cui importanza balza subito all'occhio dell'osservatore attento, riguarda il **livello di offensività del fatto commesso**, livello risultante dal bene giuridico offeso, dal suo rango, dalla sua eventuale titolarità in capo ad una vittima determinata, nonché dal grado di offesa (in particolare, danno o pericolo e, in questo caso, pericolo concreto o pericolo astratto) da esso subito. È chiaro, infatti, che non possiamo mettere sullo stesso piano tanto gravissimi delitti di sangue, quanto fatti bagatellari di natura contravvenzionale, tanto offese a diritti fondamentali di una vittima ben determinata quanto reati 'senza vittima' e di pericolo astratto;
2. una seconda variabile, ugualmente degna di essere messa a fuoco ai fini di un corretto approccio da parte dei nostri giudici ai reati culturalmente motivati, riguarda la **natura della norma culturale** in adesione alla quale è stato commesso il reato:
  - in primo luogo, infatti, potrebbe risultare utile accertare se tale norma sia qualificabile anche in termini di norma religiosa, perché in tal caso troverebbero applicazione gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già collaudati in tema di esercizio del diritto di libertà religiosa;
  - in secondo luogo, potrebbe risultare opportuno verificare se tale norma culturale trovi riscontro anche in una corrispondente norma di diritto positivo vigente nell'ordinamento giuridico del Paese di provenienza dell'immigrato: questa eventuale "coincidenza" potrebbe, infatti, assumere particolare rilievo, in sede di accertamento dell'antigiuridicità e della colpevolezza del fatto commesso;
  - in terzo luogo, occorrerebbe interrogarsi sul grado di vincolatività di tale norma all'interno dello stesso gruppo culturale cui appartiene l'immigrato-imputato: essa potrebbe, infatti, limitarsi a suggerire il compimento di una determinata pratica (com'è, ad es., per la poligamia tra i musulmani), o, per contro, imporla con un elevato grado di cogenza e con un potente apparato di sanzioni (come avviene, ad es., almeno in alcune comunità, per le pratiche di circoncisione maschile e

---

<sup>15</sup> V., ad esempio, Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2016, n. 24739; Cass. pen., sez. I, 16 giugno 2016, n. 25163, Cass. pen., sez. I, 15 maggio 2017, n. 24084, tutte e tre concernenti indiani *sikh* condannati ai sensi dell'art. 4 l. 110/1975 per aver portato in pubblico il coltellino *kirpan*, simbolo della loro religione; sull'ultima di queste sentenze, espressione di una sorta di "populismo giudiziario", sia consentito rinviare a F. Basile e M. Giannoccoli, *Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 3, 2017, pp. 1 s.



femminile); per altro verso, potrebbe trattarsi di una norma culturale rispettata in modo omogeneo da (quasi) tutti i membri del gruppo culturale cui appartiene l'imputato o, per contro, desueta o addirittura contestata da ampie fasce di persone appartenenti a tale gruppo, con tutto ciò che ne consegue in ordine al grado di anti giuridicità e di colpevolezza del fatto commesso da chi tale norma ha voluto osservare;

3. una terza variabile di grande rilevanza concerne, infine, la **biografia** del **soggetto agente** per quanto riguarda, in particolare, il suo grado di integrazione nella cultura del Paese d'arrivo e, reciprocamente, il suo grado di perdurante adesione alla cultura d'origine: potrebbe trattarsi, infatti, di un immigrato che, al di là del tempo di permanenza nel nuovo Paese, non ha ancora avuto alcuna significativa occasione di socializzazione in tale Paese o, per contro, di un immigrato ben integrato, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti della sua vita pubblica, e magari anche privata. È evidente, infatti, che la credibilità della "difesa culturale", e le *chances* di una sua rilevanza *pro reo*, risultano inversamente proporzionali al grado di integrazione dell'imputato nella cultura del Paese, di fronte ai cui giudici è chiamato a rispondere del fatto commesso.

Come la recente, e ben argomentata sentenza della Cassazione n. 29613 del 2018<sup>16</sup> conferma, di queste tre variabili è, in teoria, possibile tenere adeguatamente conto attraverso norme e istituti già **presenti** nella legislazione vigente, e in qualche modo permeabili, "sensibili" al fattore culturale, attraverso cui si potrebbe conferire – se del caso – adeguata rilevanza alla motivazione culturale, che ha spinto l'immigrato alla commissione del reato.

Ma per decidere **se** e **in che misura** fare applicazione di tali norme ed istituti dobbiamo ancora soffermarci su un quesito di fondo, preliminare, di rilevanza politico-criminale.

## 7. "Domandone" finale: perché mai la motivazione culturale dovrebbe giocare a favore dell'imputato-immigrato?

La concessione di un trattamento "benevolo" agli autori di reati culturalmente motivati, il riconoscimento a loro favore di una sorta di *criminal defence* potrebbe, infatti, far sorgere alcune perplessità.

Ci potrebbe essere, prima di tutto, il timore di conferire in tal modo il **privilegio** agli autori di reati siffatti di essere sottoposti ad un trattamento diverso, e segnatamente più favorevole, rispetto al resto della popolazione.

Per altro verso, tale diversità di trattamento potrebbe comportare un grave **pregiudizio** a carico delle vittime (attuali e potenziali) dei reati culturalmente motivati, specie considerando che in numerosi casi le vittime di tali reati sono soggetti vulnerabili, donne o minori: alle vittime verrebbe, infatti, riconosciuta una tutela contro offese anche gravi a loro beni fondamentali, decisamente **ridotta** rispetto alla tutela di cui godono le vittime dei corrispondenti reati commessi da cittadini italiani, in spregio al principio di uguaglianza, che dovrebbe invece assicurare pari tutela a tutte le vittime, indipendentemente dalla cultura del loro carnefice. Le potenziali vittime potrebbero formarsi addirittura la convinzione che l'Italia non è un posto dove si può sperare di

---

<sup>16</sup> In *Giur. It.* 2018, p. 2244, con nota di F. Basile, *Quanto conta la "cultura"?*, cit.

essere protette da quelle forme di violenza, eventualmente diffuse nei loro paesi d'origine, dalle quali magari erano proprio volute scappare.

Si tratta di perplessità molto gravi. Tuttavia, non ritengo che esse siano definitivamente ostative al riconoscimento di una *cultural defence*, giacché possono almeno in parte essere ridimensionate se solo si considera che:

- il grado di condivisibilità di tali perplessità dipende, in realtà, dal **concreto esito processuale**: se, infatti, di fronte ad una assoluzione o una punizione estremamente blanda di un uxoricida o di uno stupratore (come avvenuto in alcuni casi decisi dalle Corti statunitensi negli anni Ottanta) emerge prepotentemente la preoccupazione di non sacrificare, sull'altare del multiculturalismo, la tutela delle vittime, tale preoccupazione si ridimensiona significativamente quando il riconoscimento dell'influenza della cultura d'origine dell'imputato si risolve in una contenuta riduzione della pena;
- per altro verso, compito del giudice penale è di giudicare i singoli, le loro condotte, la loro colpevolezza, e non già i gruppi e le loro culture. Se l'adesione ad una determinata cultura ha effettivamente diminuito il grado di responsabilità dell'imputato, il giudice dovrebbe tenerne conto, a prescindere dal fatto che tale cultura sia "buona" o "cattiva", ispirata a valori condivisibili o meno;
- infine, occorre considerare che, oltre ai numerosi casi di reati culturalmente motivati coinvolgenti norme culturali impregnate di mentalità patriarcale e maschilista, ve ne sono altri in cui la condotta culturalmente motivata dell'imputato non è espressione di alcuna prevaricazione sui soggetti vulnerabili: si pensi, ad esempio, ai casi relativi ai reati in materia di sostanze stupefacenti, al reato di porto d'armi in cui si trovano coinvolti i *Sikh* a causa del loro coltellino *kirpan*, ai reati a difesa dell'onore personale, ai fatti di circoncisione maschile, e ad altri casi che non presentano alcuna valenza di discriminazione di genere.

L'eventuale generalizzato e aprioristico rifiuto di un'adeguata considerazione della matrice culturale in sede di valutazione dei reati culturalmente motivati – rifiuto fondato sulla preoccupazione di non pregiudicare i diritti delle donne e dei minori – non dovrebbe, pertanto, estendersi indiscriminatamente a tutti i casi in cui l'imputato adduce di aver agito per una motivazione culturale.

Per contro, a mio avviso, un cauto e circoscritto riconoscimento benevolo del fattore culturale, per lo meno in presenza di certi presupposti, può risultare equo e doveroso allorché si consideri che, come abbiamo visto sopra, talune norme penali italiane sono – inevitabilmente – **impregnate di cultura italiana** e, quindi, la loro violazione potrebbe, effettivamente, costituire l'esito di un conflitto normo-culturale irrisolto che rende (almeno provvisoriamente) più difficile all'immigrato il conformarsi alla pretesa dell'ordinamento giuridico.

Il riconoscimento di una sorta di *cultural defense* potrebbe, quindi, in qualche modo compensare la situazione di svantaggio in cui versa l'imputato appartenente ad una cultura di minoranza ogni qual volta sia chiamato a rispondere per un fatto previsto come reato da una legge in cui si rispecchia la sola cultura di maggioranza.

## Bibliografia

- F. Basile, M. Giannoccoli, *Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 3, 2017, pp. 1 ss.;
- F. Basile, *Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell’art. 583 bis c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 24, 2012, pp. 1 ss.;
- F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, 2010;
- F. Basile, *Motivi futili ad agire*, in *Giur. it.*, 2014, pp. 980 ss.;
- F. Basile, *Quanto conta la “cultura”? La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati*, in *Giur. It.*, 2018, pp. 2246 ss.;
- F. Basile, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 10, 2018, pp. 1 ss.;
- A. Bernardi, *Il “fattore culturale” nel sistema penale*, Giappichelli, 2010;
- C. de Maglie, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, ETS, 2010;
- C. Grandi, *Problemi in materia di errore scusabile nell’esercizio abusivo di professione medica*, in *Studium Iuris*, 2012, pp. 961 ss.;
- W. Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, 1995 - trad. it. *La cittadinanza multiculturale*, Il Mulino, 1999;
- C. Kluckhohn, A. Kroeber, *Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions*, Harvard University Press, 1952 - trad. it. *Il concetto di cultura*, Il Mulino, 1972, *Il concetto di cultura*;
- I. Merzagora, *Lo straniero a giudizio. Tra psicopatologia e diritto*, Cortina Editore, 2017;
- F. Parisi, *Cultura dell’«altro» e diritto penale*, Giappichelli, 2010;
- A. Provera, *Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell’età multiculturale*, Jovene, 2018;
- G. Radbruch, *Rechtsphilosophie*, III ed., C.F. Müller, 1932;
- R. Sacco, *Antropologia giuridica*, Il Mulino, 2007;
- R. Treves, *Diritto e cultura*, Edizioni Lavoro, 1947;
- R. Treves, *Il diritto come componente della cultura*, 1980, ora in R. Treves, *Il diritto come relazione: saggi di filosofia della cultura* (raccolti a cura di A. Carrino), Edizioni Scientifiche Italiane, 1993.

## **Giurisprudenza**

Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2001, n. 3990;  
Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2004, n. 37395;  
Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2006, n. 19808;  
Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2006, n. 33464;  
Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646;  
Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 2012, n. 12089;  
Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2013, n. 51059;  
Cass. pen., sez. III, 13 aprile 2015, n. 14960;  
Cass. pen., sez. I, 28 ottobre 2015, n. 11591;  
Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2016, n. 24739;  
Cass. pen., sez. I, 16 giugno 2016, n. 25163;  
Cass. pen., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 10906;  
Cass. pen., sez. I, 15 maggio 2017, n. 24084;  
Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2017, n. 53135;  
Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2018, n. 21273;  
Cass. pen., sez. III, 31 maggio 2018, n. 24594;  
Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2018, n. 29613;

App. Venezia 23 novembre 2012, n. 1485;

Trib. Rovigo, sez. Adria, 9 febbraio 2010.